

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**7. 93.** Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

« 2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di marketing di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di marketing, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma I è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis* ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**7. 33.** (ex 6. 76). Mazzocchi, Pezzoli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendano anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di marketing di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di marketing, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo

prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma I è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis*.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**7. 34.** (ex 6. 94). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nel caso di società di capitali, consorzi a società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali associati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione di strategie di vendita di gruppo, progettazione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita, progettazione di spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo.

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.**

**7. 74.** (ex 6. 91). Monaco.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.*

**\*7. 35.** (ex 6. 59. e 6. 60). Mazzocchi, Armani, Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.*

**\*7. 36.** (ex 6. 30 e 6. 31). Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

**\*7. 52.** (ex 6. 42). Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

**\*7. 55.** (ex 6.55). Bastianoni.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola:* esclusivamente con le seguenti: o può essere chiesto a rimborso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**7. 37.** (ex 6. 62). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* , ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le seguenti: delle imposte sui redditi.

**7. 38.** (ex 6. 81) Manzion, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn.1 e 6.**

**7. 39.** (ex 6. 29). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**7. 40.** (ex 6. 80 e 6. 63). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da:* ovvero fino a: all'agevolazione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**7. 41.** (ex 6. 64). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 5, secondo periodo sopprimere le parole da:* se nel periodo fino alla fine del periodo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**7. 42.** (ex 6. 65). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

A tal fine dovrà essere prestata apposita fidejussione pari al credito d'imposta per cinque anni a partire dal periodo d'imposta in cui il credito viene attribuito.

**7. 43.** (ex 6. 39). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: « per le iniziative ubicate » fino a: « istituti di credito interessati » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.**

**7. 57.** (ex 6. 89). Testa.

*Sopprimere il comma 6.*

**7. 44.** (ex 6. 50). Malavenda.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro quarantacinque giorni.*

**7. 68.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro novanta giorni.*

**7. 45.** (ex 6. 20). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro trenta giorni.*

**7. 67.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: dopo con la seguente: entro.*

**7. 69.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: almeno.*

**7. 78.** Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.*

**7. 70.** Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: finalizzate fino a: di effettuare con le seguenti: dirette da una verifica delle qualità degli investimenti realizzati e ad.*

**7. 71.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: alla valutazione aggiungere le seguenti: ed al monitoraggio.*

**7. 72.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anche al fine di valutare l'opportunità con le seguenti: e dell'opportunità.*

**7. 73.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* I progetti di investimento di cui al primo comma sono soggetti al parere di compatibilità programmatica della Regione sul cui territorio ricadono i progetti stessi. L'attuazione di tali progetti di investimento è soggetta a monitoraggio e verifica. A tal fine i competenti ministeri forniscono alle regioni interessate tutti i relativi dati secondo le procedure da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato da approvarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

**\*7. 53** (ex 6. 84). Teresio Delfino, Volonté, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* I progetti di investimento di cui al primo comma sono soggetti al parere di compatibilità programmatica della Regione sul cui territorio ricadono i progetti stessi. L'attuazione di tali progetti di investimento è soggetta a monitoraggio e verifica. A tal fine i componenti ministeri forniscono alle regioni interessate tutti i relativi dati secondo le procedure da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato da approvarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

**\*7. 54.** (ex 6. 43). Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, relativo al prestito d'onore, dopo le parole: « in mobilità o in cassa integrazione o che si svolgono lavori socialmente utili » sono aggiunte le parole: « o disoccupati ».

**7. 46** (ex 6. 41). Grillo, Teresio Delfino.

*Nella rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.*

**\*7. 48.** (ex 6. 61 e 6. 58). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Contento, Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Alla rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.*

**\*7. 49.** (ex 6. 24). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli Galli.

*Nella rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.*

**\*7. 50.** (ex 6. 12. e 6. 11). Marzano, Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).*

1. Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2002, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è ri-

conosciuto un contributo statale pari a lire 300.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000.

**7. 01.** (ex 6. 03). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole « non inferiori » sono sostituite dalle seguenti: « congrui rispetto ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

7. 02. (ex 6. 01). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo.

**(A.C. 7328-bis — sezione 2)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

*(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale).*

1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e dell'articolo 91-bis del citato testo unico.

3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo

unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tal fine nella dichiarazione dei redditi va indicato separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.

10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in

proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

11. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tal caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2000.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8. (ex articolo 7).

*(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

8. 5-bis. (ex 7. 1). Bonato, Giordano, De Cesari.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sopprimere la lettera a).*

8. 5. (ex 7. 9). Carazzi.

*Al comma 1, dopo la parola: 917 aggiungere la seguente: non e dopo le parole: testo unico e aggiungere le seguenti: non può essere.*

8. 1. (ex 7. 6). Malavenda.

*Al comma 1, dopo la parola: 917 aggiungere la seguente: non.*

8. 2. (ex 7. 7). Malavenda.

*Al comma 2, dopo le parole: imposte sui redditi aggiungere le seguenti: ridotta di 5 punti percentuali.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

8. 3. (ex 7. 3). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 4, sopprimere le parole: , ma non oltre il quinto.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

8. 4. (ex 7. 4). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

#### (A.C. 7328-bis — sezione 3)

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi).*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: « , la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi » sono soppresse, e le parole: « sono soggette » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetta ».

2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: « Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli autoveicoli e i rimorchi » e le parole: « su

strade, aree od acque pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « su strade od aree pubbliche ».

3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 9.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per ottemperare agli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza delle navi esercenti la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte fino al 100 per cento del costo complessivo sostenuto come risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 10.000;  
2002: - 10.000;  
2003: - 10.000.

**9. 01.** (già 4. 55.) (ex 4. 1.) Tattarini, Ferrari.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2000 per ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza delle navi che esercitano la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte nella misura del 100 per cento del costo complessivo sostenuto, quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**9. 02.** (già 4. 40.) (ex 4. 83.) Grillo, Teresio Delfino, Bono.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
9. 03 DELLA COMMISSIONE

*Sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 alla parte consequenziale, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 75.000;  
2002: - 85.000;  
2003: - 85.000.

**0. 9. 03. 1.** Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.

*Sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 alla parte consequenziale, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 65.000;

2002: - 75.000;

2003: - 75.000.

**0. 9. 03. 2.** Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.

*Sostituire la parola: costiera con la seguente: professionale.*

**Seguono compensazioni del Gruppo-Misto CDU.**

**0. 9. 03. 3.** Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.

*Aggiungere il seguente comma:*

All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: « agli operatori agricoli » sono aggiunte le seguenti: « ai pescatori, singoli e associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

*Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 aggiungere la seguente parte consequenziale:*

*all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

**0. 9. 03. 4.** Giancarlo Giorgetti, Bono, Armani, Possa, Marras, Pezzoli, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera).*

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:*

2001: - 55.000;

2002: - 60.000;

2003: - 60.000.

**9. 03.** La Commissione.

**(A.C. 7328-bis - sezione 4)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

*(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP).*

1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale »;

b) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 12.

*(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP).*

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 7.500;

2003: — 5.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 1** (ex 10. 45.) De Ghislanzoni, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione » inserire le seguenti: « , aumentato dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 40.000;

2002: — 40.000;

2003: — 40.000.

**12. 36.** (ex 10. 30.) *(seconda versione).* Domenico Izzo, Bono, Conte, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) All'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole « relative agli apprendisti », sono aggiunte le seguenti: « ai disabili ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**12. 2.** (ex 10. 18.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* All'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole « relative agli apprendisti, » aggiungere le seguenti: « ai disabili ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**12. 3.** (ex 10. 021.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* All'articolo 11, dopo il comma 1, lettera b), numero 6, è inserita la seguente lettera: « c) per le aziende che gestiscono attività radiotelevisive in ambito locale, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b).

**12. 5.** (ex 10. 54.) Iacobellis.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**12. 6.** (ex 10. 47.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme

erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**12. 32.** (ex 10. 41.) Scalia, Cento.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni, e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:*

2001: — 50.000.000.

**12. 31.** (ex 10. 26.) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**12. 7.** (ex 10. 1.) Savarese.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 8.** (ex 10. 3.) Becchetti.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 11, comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**12. 9.** (ex 10. 43.) Alessandro Rubino, Possa.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dell'1 per cento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8 e 6.**

**12. 10** (ex 10. 52.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dello 0,5 per cento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8, 12 e 6.**

**12. 11** (ex 10. 51.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da:* sono ammessi in deduzione dalla base imponibile *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* sono

ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000.

\* **12. 12** (ex 10. 32.) Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da:* sono ammessi in deduzione dalla base imponibile *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000.

\* **12. 13** (ex 10. 33.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

*Al comma 1 lettera a) capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da:* in deduzione *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* in detrazione dall'imposta, fino a concorrenza, lire 500.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8 e 6.**

**12. 14** (ex 10. 50.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Alla lettera a), capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* lire 20.000.000 se la base imponibile non supera 200.000.000;

*Conseguentemente sopprimere le lettere b), c), d).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.**

**12. 16.** (ex 10. 46.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) lire 12.000.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**12. 19.** (ex 10. 39.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;*

*alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;*

*alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**12. 17.** (ex 10. 27.) Malavenda.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;*

*alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;*

*alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**12. 34.** (ex 10. 28.) Malavenda.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis:*

*alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;*

*alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;*

*alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.*

**12. 18.** (ex 10. 29.) Malavenda.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a) sostituire la cifra: 350.000.000 con la seguente: 360.000.000.*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.**

**12. 15.** (ex 10. 20.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:*

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 355.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**12. 20.** (ex 10. 37.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, i seguenti capoversi:*

*4-quater.* Sono in ogni caso ammessi in deduzione i compensi corrisposti ai nuovi dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incremento del numero di lavoratori dipendenti è calcolato rispetto alla base occupazionale costituita dalla media di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, occupati nel periodo tra il 10 ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

*4-quinquies.* L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 20.000;

2003: — 25.000.

**12. 21.** (ex 10. 34.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto allo studio universitario aggiungere le seguenti: nonché dalle università.*

*Conseguentemente, tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scien-*

*tifica e tecnologica, legge n. 245 del 1990, modificare gli importi come segue:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**12. 22** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 10. 19). Bracco, Grignaffini, Petrella, Soave.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 2 dicembre 1991, n. 390 aggiungere le seguenti:* Sono inoltre escluse dalla base imponibile gli interessi passivi relativi ai mutui per l'acquisto dello studio o delle attrezzature professionali da parte dei lavoratori autonomi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**12. 23** (ex 10. 36). Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*c)* all'articolo 41, commi 2 e 3, sono soppresse le parole « per il 1998 e 1999 »;

*d)* all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: « per gli anni 1998 e 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 1998 al 2002 » e al medesimo comma, secondo periodo, la parola: 2000 è *sostituita della parola: 2003.*

**12. 33** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 10. 12) Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*c)* I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, sono esenti per il triennio 2001-2004 dall'IRAP.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**12. 24** (ex 10. 35). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, l'aliquota IRAP per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

- 12. 28** (ex 10. 44). Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, de Ghislanzoni, Betucci, Leone, Pezzoli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, l'aliquota IRAP « Imposta regionale sulle attività produttive » per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

- 12. 29** (ex 10. 13). Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

- 12. 25** (ex 10. 15). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

- 12. 26** (ex 10. 16). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'aliquota da applicare per la base imponibile IRAP a carico dei lavoratori autonomi è ridotta dello 0,50 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 12. 27** (ex 10. 38). Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento, si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

- 12. 30** (ex 10. 24). Carazzi, Pistone.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'Irap è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

- 12. 35.** (vedi 10. 53). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI) — 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 di giugno, per il periodo di possesso del primo semestre, pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dello aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata dal 1° al 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti postali su moduli di conto corrente conformi al modello indicato con circolare ministeriale 96-E/1999 ».

**12. 013** (ex 10. 05). Benvenuto, Pistone, Rabbito.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. (Semplificazioni per l'IN-VIM decennale). — 1. Gli immobili assoggettati all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato determinato con i criteri automatici indicati nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991 o per i quali sia stata richiesta l'applicazione dei medesimi criteri, non sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per gli immobili indicati nel comma 1, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 non sia stato determinato con criteri automatici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991, convertito nella legge n. 363 del 1991, in luogo dell'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 può essere applicata un'imposta sostitutiva pari allo 0,2 per cento del valore finale dichiarato o definitivamente accertato al 31 ottobre 1991. In tal caso, non è dovuta la dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972 e il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 31 gennaio 2002, con le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2001.

3. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso e per quant'altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30;

2002: — 20;

2003: — 20.

**12. 014** (ex 10. 06). Benvenuto, Pistone, Agostini.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) — 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti

politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**12. 01** (ex 10. 07). Volontè, Delfino Teresio, Cutrufo, Grillo.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). — 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.**

**12. 02** (ex 10. 023). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico

*radiotelevisivo*). — 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000«

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**12. 03** (ex 10. 022). Chiappori, Martinelli, Stefani, Donner, Giorgetti.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) — 1. La lettera e) dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 è sostituita dalla seguente:

« e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 04** (ex 10. 020). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.